



All'udienza del 6 luglio 2017, è presente l'avv. TRAMONTE CARLO, oggi sostituito dall'avv. Camalò, la quale conclude come in atti e chiede che la causa sia posta in decisione

TRIBUNALE DI PALERMO

IL G.O.T.

Provvede nel procedimento *ex art.* 35 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 iscritto al n. 14906/2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente

TRA

██████████ nato a Bamako (MALI), in data 20/01/1994, elettivamente domiciliato C/O AVV.ROBERTA CAMALO' VIA CATANIA, 15 PALERMO, presso il recapito professionale dell'Avv. TRAMONTE CARLO, dal quale è rappresentato e difeso, per procura in atti

RICORRENTE

E

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Trapani, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Trapani, C.da Milo, n. 36

RESISTENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato il 23 ottobre 2015, ██████████ adiva questo Tribunale per proporre opposizione avverso il provvedimento dell'1 settembre 2015, notificato in data 13 ottobre 2015, con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Eccepiva il ricorrente la nullità del provvedimento di diniego sotto il profilo della violazione dell'art. 5, co. 6, d. lgs. 286/98; nel merito, asseriva sussistere i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.



Nonostante rituale comunicazione, la Commissione Territoriale non si costituiva.

Istruita in via documentale, all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.

§§§

Preliminarmente, va rilevato:

- che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, con provvedimento dell'1 settembre 2015, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale;
- che tale provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 13 ottobre 2015;
- che il ricorso è stato depositato il 23 ottobre 2015;
- che, pertanto, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 35, 1 co., D.Lgs. n. 25/2008, eventualità in cui la competenza a conoscere il ricorso proposto, da introdurre a pena di inammissibilità nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, spetta al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale o al Tribunale nella cui circoscrizione ricade il Centro d'accoglienza presso il quale risulta dimorare il ricorrente.

Sulla base di tutti i suesposti elementi, va affermato che il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente proposto davanti a questo Tribunale competente *ex art. 35 D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 159/08.*

§§§

In primis, veniva chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso alla predetta protezione se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

In particolare, la lett. f) del richiamato articolo dispone che si può accedere a tale tipo di protezione se il cittadino "*di un Paese non appartenente all'Unione*



Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007, n° 251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

A tale proposito sono considerati danni gravi: “**a)** la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; **b)** la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; **c)** la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (art. 14 D.Lgs. n. 251/1997).

Le circostanze evidenziate nella richiamata norma, come già rilevato, non sono riscontrabili nel caso in esame: infatti, il richiedente espressamente ha dichiarato, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, di non voler tornare in Mali a causa di una grave lite insorta con lo zio paterno, il quale, a dire del ricorrente, sperperava tutti i guadagni dell'attività commerciale del padre del [REDACTED]. Durante tale diverbio, lo zio avrebbe causato gravi lesioni al ricorrente, per poi accusare costui di averlo ferito.

Con riguardo ai punti b) e c), non consta che la vita o la persona del richiedente siano minacciate da torture o violenza grave e individuale “*indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”: piuttosto, trattasi di una situazione soggettiva, in un ambito territoriale ben delimitato.

§§§

Con riguardo alla richiesta formulata in ulteriore subordine, si osserva che tra la protezione sussidiaria e quella per motivi umanitari non v'è una sostanziale differenza, venendo l'istituto della protezione umanitaria configurato nella previsione del Decreto Legislativo n.251 del 2007 come un istituto ad “*esaurimento*”, posto che i rinnovi dei pregressi permessi umanitari



portano alla loro sostituzione con i permessi per protezione sussidiaria (v. Cass. 24544/2011).

Non può escludersi, tuttavia, nell'attuale sistema delle misure di protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal rilascio dei permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte (Cass. n. 4139/2011). Nel caso di specie, è necessario valutare la grave situazione attualmente esistente in Mali, come ben delineata dalla Farnesina, la quale, con una nota del 23 giugno 2017, ad oggi valida, riporta: *“Alla luce dell’elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (regioni di Timbuctu, Gao e Mopti), mentre da ultimo l’instabilità si estende anche alle regioni centrali, intorno alla Capitale, di Segou. Episodi di criminalità di cui si rendono protagonisti gruppi comunque legati alla galassia jihadista si verificano anche nella regione meridionale di Sikasso. Si registra, in particolare, un aumentato rischio di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico, che potrebbe riguardare anche bar, ristoranti, siti turistici ed eventi pubblici...Esiste nel Paese una presenza conclamata ed attiva di gruppi terroristici. Tra i più recenti attacchi si ricordano: il 18 giugno 2017 l’attacco contro il Resort Le Campement a Kangaba; il 21 marzo 2016 l’attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l’attacco contro la base ONU e l’hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015 l’attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre (attentato all’hotel Radisson) ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove un commando di terroristi ha attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri. I diversi gruppi terroristici individuano la presenza internazionale come il principale bersaglio delle loro azioni. **Lo stato d’emergenza, decretato a fine luglio 2016 è stato prorogato in varie occasioni, da ultimo sino al 31 ottobre 2017”.***



Ora, sembra al Tribunale che tale dato, unitamente alla situazione socio-politica estremamente precaria dello Stato di provenienza del ricorrente, come rappresentata dai mass-media, possa giustificare il riconoscimento della forma di protezione umanitaria in favore del ricorrente.

Le spese di giudizio, in considerazione della materia trattata, devono essere compensate.

P.Q.M.

- 1) rigetta la domanda, avanzata dal ricorrente [REDACTED] [REDACTED] diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria;
- 2) dispone il rilascio a favore del ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari, da disporsi a cura della competente Questura.
- 3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Palermo, 6 luglio 2017

IL G.O.T.

Carmela Caranna

